

CHIARITA LA CONTRIBUZIONE INPS DEI DATORI DI LAVORO NEL SETTORE EDILE

Inps - Direzione centrale contributi - Circolare 30 ottobre 1995 n. 269

Con la circolare 30 ottobre 1995 n. 269, l'Inps fornisce nuovi chiarimenti sulle modalità di adeguamento da parte delle aziende edili alla nuova normativa introdotta dal Dl 244/1995 in materia di retribuzione minima imponibile, ai fini contributivi, nel settore dell'edilizia. L'Istituto di previdenza precisa che l'obbligo del ragguglio alla retribuzione imponibile all'orario contrattuale si inquadra nei principi generali sanciti dall'articolo 1 del Dl 338/1989 e riguarda tutte le qualifiche per le quali risulti determinato l'orario di lavoro. Il rispetto di questo obbligo comporta, nel caso in cui non si verifichi l'impiego del lavoratore per tutto l'orario contrattualmente previsto, il versamento di una contribuzione "virtuale" sulla retribuzione corrispondente alla minore prestazione lavorativa, ove questo non sia dovuto a eventi ben determinati. Per quanto concerne gli elementi retributivi da considerare ai fini del calcolo della contribuzione virtuale, l'Inps chiarisce che devono essere considerati tutti gli elementi e le indennità che compongono il trattamento economico spettante in costanza di lavoro e che siano imponibili secondo la normativa vigente. (M.Ro.)

Oggetto: Art. 29 del D.L. 23/6/1995, n. 244, convertito nella legge 8/8/1995, n. 341. Norme in materia di contribuzione nel settore dell'edilizia.

SOMMARIO

Precisazioni in merito a problemi applicativi della normativa.

In merito all'applicazione della normativa introdotta dall'art. 29 del D.L. 23/6/1995, n. 244, convertito nella legge 8/8/1995, n. 341, già illustrata nella circolare 27/7/1995, n. 209, si forniscono ulteriori precisazioni in relazione a quesiti e dubbi espressi sull'argomento.

Altri interventi chiarificatori potranno seguire in sede amministrativa od in occasione dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal comma 1.

L'obbligo del ragguglio della retribuzione imponibile all'orario contrattuale (comma 1 dell'art. 29) si inquadra, come già detto, nei principi generali sanciti dall'art. 1, comma 1, del D.L. 9/10/1989, n. 338, convertito nella legge 7/12/1989, n. 389, e riguarda tutte le qualifiche per le quali risulti determinato l'orario di lavoro.

L'ottemperanza a tale obbligo può dar luogo al versamento di una contribuzione "virtuale" ove non si verifichi l'impiego del lavoratore per tutto l'orario contrattualmente previsto e tale minore prestazione lavorativa non sia dovuta ad eventi ben determinati.

Quantò alla distribuzione del predetto orario, rap-

portato in via generale a 40 ore settimanali, occorre riferirsi alla contrattazione collettiva nazionale ed a quella territoriale posta in essere in attuazione di quella nazionale.

Si formulano inoltre le seguenti specifiche indicazioni.

1) Elementi retributivi da considerare ai fini del calcolo della contribuzione virtuale

Agli effetti della determinazione della retribuzione per il calcolo dell'imponibile virtuale vanno presi in considerazione tutti gli elementi e le indennità che compongono il trattamento economico spettante in costanza di lavoro e che siano imponibili in base alle norme in vigore.

Sotto questo profilo vanno computati anche gli accantonamenti alle Casse edili (per ferie, gratifiche e riposi annui) nonché gli altri contributi obbligatori alle predette Casse, imponibili questi ultimi nella misura del 15% del loro ammontare.

Tale principio non incide sugli obblighi verso le Casse edili che continuano ad essere determinati sulla base della disciplina contrattuale.

2) Recupero di ore previsto contrattualmente

Agli effetti del raggiungimento dell'orario contrattuale, sono considerate utili le ore recuperate nei casi previsti dalla contrattazione collettiva (cfr. per gli operai dell'industria edile l'art. 10 del C.C.N.L.)

3) Aspettative ed altre cause di sospensione legale o contrattuale dell'attività lavorativa

Nei casi di sospensione della prestazione lavorativa e della retribuzione per cause legalmente previste

non si determina obbligo della contribuzione virtuale. Si citano al riguardo: aspettativa per servizio militare; per ricoprire cariche sindacali o funzioni elettive, permessi sindacali non retribuiti (art. 24 legge n. 300/1970), assenze per malattie del bambino fino a 3 anni d'età, aspettativa in base alle norme per i tossicodipendenti.

Inoltre, non si fa luogo al versamento di contribuzione virtuale in caso di sospensione significativa ed oggettivamente rilevabile del rapporto di lavoro derivante da previsione contrattuale o da fatti impeditivi della prestazione lavorativa inequivocabilmente comprovabili. Tali fattispecie sono:

- aspettative per motivi privati previste dal contratto collettivo (attualmente consentite nel settore dell'industria edile solo per gli impiegati);
- giorni di assenza ingiustificata con perdita della retribuzione sanzionata secondo le procedure di legge e della contrattazione collettiva e quelli di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione derivanti da provvedimenti disciplinari comminati in conformità alle predette procedure;
- giorni non retribuiti causa la mancata prestazione lavorativa dovuta a provvedimenti restrittivi della libertà personale adottati dall'Autorità giudiziaria;
- o periodi di malattia eccedenti quelli indennizzati o retribuiti per i quali viene mantenuta la conservazione del posto.

In merito alla situazione che si determina in caso di chiusura dell'azienda o del cantiere per ferie collettive nei confronti dei lavoratori che non hanno maturato ferie per un periodo pari alla durata della predetta chiusura, si fa riserva di ulteriori precisazioni. Analoga riserva di ulteriori indicazioni si formula per quanto attiene le fattispecie in cui l'impresa abbia presentato domanda per l'intervento della CIG non ancora definita al momento dell'assolvimento della contribuzione relativa al mese interessato.

4) Part-time

Riguardo alla ammissibilità del part-time per gli operai, si rileva che nel settore tale istituto è difficilmente configurabile. Nei casi da ritenersi eccezionali in cui venga posto in essere nel rispetto integrale delle norme di legge, la contribuzione va assolta rispetto all'orario ridotto contrattualmente praticato senza dar luogo alla contribuzione virtuale; in tal caso non sussiste il titolo alla riduzione contributiva prevista dal comma 2.

5) Contribuzione virtuale

La contribuzione virtuale deve considerarsi alla stregua di quella ordinaria e come tale: va ripartita fra datore di lavoro e lavoratore secondo le norme comuni; è soggetta alla riduzione per fiscalizzazione per gli oneri sociali; va denunciata ed indicata nella

modulistica alla stregua di quella ordinaria (in particolare nel quadro B del mod. O1/M le retribuzioni sottoposte a contribuzione virtuale vanno indicate come quelle corrisposte).

6) Sgravi per il Mezzogiorno

La contribuzione virtuale non è interessata dagli sgravi contributivi per il Mezzogiorno, che vanno calcolati sulle retribuzioni corrisposte ed assoggettate a contribuzione (DM 5/8/1994).

7) Prestazioni economiche di malattia e maternità

Le prestazioni economiche di malattia e di maternità vanno commisurate alla retribuzione effettivamente percepita, e non all'imponibile virtuale utilizzato ai fini della contribuzione.

L'importo giornaliero delle prestazioni suddette viene ricavato dividendo l'importo della stessa retribuzione (effettiva) per i giorni lavorati o comunque retribuiti (salvo gli eventuali trattamenti integrativi dell'indennità giornaliera).

8) Riduzione contributiva del 9,50%

La riduzione contributiva del 9,50% si applica sulla contribuzione dovuta all'Istituto per gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali.

Tale condizione si realizza qualora il rapporto di lavoro con gli operai si collochi ed abbia esecuzione nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro che contemplano un orario di lavoro di 40 ore settimanali.

La riduzione compete sia nel caso di prestazione lavorativa effettuata per un numero di ore inferiore a quello contrattuale ora indicato in dipendenza degli eventi di cui al comma 1 dell'art. 29 e per giorni di assenze dovute a cause indicate al precedente punto 3, sia nei casi in cui la contribuzione sia stata ragguagliata all'orario contrattuale ordinario dando luogo al versamento di quella virtuale, nel qual caso la riduzione si applica anche sulla stessa contribuzione virtuale.

Nei casi in cui competa lo sgravio decennale di cui all'art. 14 della legge n. 183/1976 la riduzione trova applicazione sulle contribuzioni a carico del datore di lavoro che non sono oggetto di sgravio.

Si conferma la non spettanza della riduzione in caso di contratto di solidarietà.

9) Termine per i datori di lavoro per adeguarsi alle nuove disposizioni

Come preannunciato con il messaggio n. 29597 del 16/10/1995 (che si allega), il termine in epigrafe è fissato al giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.

Le regolarizzazioni dei periodi progressi (dal 1/7/1995) sarà eseguita con le modalità già indicate nella circolare n. 209 del 27/7/1995.